


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TERENCEO ED IL TRIBUNALE DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.TO LEG.VO N. 274/'00 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26.03.2001.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore 09.00 la Giunta Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.

Sono intervenuti i Signori:

1	CATTANI MARIA	SINDACO
2	CASTALDINI LUIGI	ASSESSORE
3	BERTOLINI GIULIO	ASSESSORE

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	

Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.

La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 54 del D.to Leg.vo 28 agosto 2000 n.274, in applicazione della Legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

DATO ATTO che questa Amministrazione è interessata alla stipula di detta convenzione con il Tribunale, ritenendo che il progetto di utilizzazione delle persone (che ne facciano richiesta) sia una buona cosa sia per l'interessato che per gli enti o istituzioni presso cui costoro prestino attività di pubblica utilità;

RITENUTO, infatti, che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso perché porta ad un vantaggio immediato per la collettività e dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito, ma in modo utile per la società;



COPIA

N ° 27

P. 2/6

RITENUTO quindi di dare la propria disponibilità a stipulare dette convenzioni e quindi accogliere coloro che sono stati condannati a lavori di pubblica utilità presso le Amministrazioni comunali stesse ove svolgere tali lavori che saranno individuati dall'Amministrazione;

VISTA altresì, la bozza di convenzione da sottoscrivere col Presidente del Tribunale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, contenente la descrizione delle attività di pubblica utilità, gli obblighi e i doveri reciproci e le condizioni stesse della medesima;

RITENUTA tale convenzione meritevole di approvazione;

FATTO PRESENTE, in proposito, che la durata massima della convenzione con il Tribunale decorrerà dalla sottoscrizione per la durata di n. 3 (tre) anni e che nella stessa è prevista l'utilizzazione al massimo di n.2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità;

FATTO PRESENTE che la convenzione sarà effettivamente sottoscritta dal Sindaco pro tempore;

VISTO l'art. 48 del D.to Leg.vo n. 267/00 e richiamata la competenza residuale di quest'organo trattandosi di una Convenzione tra il Comune e il Tribunale di Parma;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.to Leg.vo 267/00, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio tecnico;

FATTO PRESENTE che tale convenzione non comporta nessun impegno di spesa in quanto il lavoro deve essere svolto assolutamente a titolo gratuito e non è prevista nessuna retribuzione, è prevista solo la copertura assicurativa di cui il Comune ha in essere apposita polizza;

CIÒ PREMESSO;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Sindaco pro tempore del Comune, come voluto dal Tribunale, in qualità di rappresentante legale dell'Ente;
- 4) di trasmettere la presente al Tribunale di Parma;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge.



COPIA

TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342
N ° 27

COMUNE DI T E R E N Z O

PROVINCIA DI PARMA

Strada del Municipio n. 7
CAP 43040

P. 3/6



TRIBUNALE DI PARMA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI T E R E N Z O E IL TRIBUNALE DI PARMA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.TO LEG.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL
DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- A norma dell'art 54 del D.to Leg.vo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

presso il Comune di Terenzo può essere svolto il lavoro di pubblica utilità in quanto rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del **dr. Roberto Piscopo**, Presidente del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Terenzo (di seguito "l'Amministrazione"):

Art. 1

Attività da svolgere

1. L'Amministrazione consente che massimo n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture la sua attività non retribuita in favore della collettività.
2. In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Amministrazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per



oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell'Amministrazione nel ramo protezione civile/tecnico-manutentivo.

3. L'Amministrazione d'intesa con il Tribunale di Parma, inoltre, promuove incontri con le Associazioni locali al fine di istituire una rete di opportunità per coloro che si sono resi rei di violazioni al Codice della Strada (artt. 186 e 187) e garantire così alla Comunità un ritorno socialmente utile.

Art. 2

Modalità di svolgimento

1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
2. Il Tribunale si impegna ad inserire le persone il più vicino possibile al Comune di residenza, tenendo presenti, prioritariamente le caratteristiche delle persone da inviare rispetto alle attività.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. I soggetti indicati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:
 1. il Geom. Pesci Silvio (Responsabile del Servizio Tecnico comunale).
2. L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
3. L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc...).
2. Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

1. La Convenzione avrà la durata di **anni 3** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.
2. Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Parma, li

Per il Tribunale di Parma
Il Presidente
Dr. Roberto Piscopo

Per l'Amministrazione
Il Sindaco pro-tempore
Dr.ssa Maria Cattani



COPIA

N ° 27

P. 6/6

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to pesci Geom. Silvio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE

Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi 21 maggio 2014 fino al 5 giugno 2014**.

Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Terenzo, 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000 in data **30 aprile 2014**.

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Terenzo, 21 maggio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caffarra Dr.ssa Maddalena
